

6452
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Quinta Commissione consiliare

 **Consiglio Regionale del Veneto**

N del 14/03/2018 Prot.: 0006452 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor PRESIDENTE
del Consiglio Regionale

SEDE



X LEGISLATURA

oggetto: **Progetto di legge regionale n. 317** di iniziativa dei Consiglieri Lanzarin, F. Barbisan, R. Barbisan, Finco, Rizzotto, Possamai, Valdegamberi, Boron, Brescacin, Michieletto, Gidoni, Berlato, Barison e Ferrari, relativo a:
"Modifica della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017"".

Si trasmette, in allegato alla presente il progetto di legge in oggetto modificato, licenziato dalla Quinta Commissione nella seduta del 13 marzo 2018.

Distinti saluti.

Il Presidente
Fabrizio Boron

Allegati:

- relazione
- articolato
- scheda di certificazione

Rif. Prot 4029 del 12 febbraio 2018

Politiche socio sanitarie

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701347 tel
+39 041 5256321 fax
com5@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche socio sanitarie)

Progetto di legge relativo a:

**“MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2016, N. 30
“COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017””.**

Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del regolamento del Consiglio regionale del Veneto

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del

PROGETTO DI LEGGE N 317

di iniziativa dei Consiglieri Lanzarin, F. Barbisan, R. Barbisan, Finco, Rizzotto, Possamai, Valdegamberi, Boron, Brescacin, Michieletto, Gidoni, Berlato, Barison e Ferrari

Licenziato il 13 marzo 2018

con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 38	38		
Maggioranza richiesta	n. 20			

Relatore in aula il Consigliere Alberto Villanova

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2016, N.30
"COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017".**

Relatore il Consigliere Alberto Villanova

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

con questa proposta s'intende modificare l'art. 59 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" recante "Interventi a favore delle famiglie con figli rimasti orfani di un genitore".

La necessità è emersa, in sede di prima applicazione del disposto dell'articolo suddetto, conseguente all'approvazione da parte della Giunta regionale del provvedimento attuativo (Bando). Nell'applicare la legge, infatti, si sono palesate situazioni diverse ed eterogenee, non contemplate in modo specifico dall'articolo, ma ad esso riconducibili e di particolare rilevanza. Lo stato di bisogno di molte famiglie con minori orfani, che non potevano trovare sostegno nella precedente formulazione della norma, richiede di dare loro risposta.

Le modifiche proposte hanno lo scopo di contribuire al sostegno economico anche dei nuclei familiari nella particolare situazione che si determina in seguito al decesso di entrambi i genitori; questo con lo scopo di contribuire al miglioramento delle condizioni sociali e materiali, per la prosecuzione di una vita dignitosa dei nuclei familiari interessati, ma anche di evitare nuove emarginazioni sociali, così com'è nello spirito dell'art. 59 della L.R. 30/2016.

Inoltre, allo stesso modo, è inserito il sostegno ai figli minori di vittime di femminicidio, nei confronti dei quali, quando il genitore non può agire a loro favore, interviene il tutore nel garantire i diritti dei minori.

Alla luce di ciò, la modifica in oggetto prevede che, destinatari del contributo economico, siano nuclei familiari con minori orfani, a prescindere dal fatto che gli stessi siano fiscalmente a carico del nucleo familiare di riferimento, o abbiano concluso l'obbligo scolastico.

La modifica interessa inoltre il termine entro il quale la Giunta regionale si impegna ad adottare il provvedimento attuativo (Bando) individuata nel 28 febbraio anziché al 31 gennaio e la modalità di erogazione del contributo proposta in unica soluzione (entro il 30 giugno) anziché in due momenti (acconto e saldo).

In data 07 marzo 2018 è pervenuta la scheda di analisi economico finanziaria redatta dalla competente struttura di Giunta regionale.

La scheda di inquadramento normativo, predisposta dal Servizio Affari giuridici e legislativi, è pervenuta il 26 febbraio 2018.

Le note di lettura e ricognizione degli impatti economico finanziari redatte dal Servizio Attività e rapporti istituzionali sono pervenute in data 07 marzo 2018.

La Prima Commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 07 marzo 2018.

La Quinta Commissione consiliare nella seduta del 13 marzo 2018 ha licenziato, all'unanimità il progetto di legge in oggetto.

Hanno espresso voto favorevole: il Presidente Boron, i consiglieri Brescacin, Villanova (Zaia Presidente), Barbisan R., Gidoni e Semenzato (Liga Veneta – Lega Nord), Berlato (Fratelli d'Italia – Movimento per la cultura rurale), Moretti, Salemi, Sinigaglia (Partito Democratico), Bartelle, Berti (Movimento 5 Stelle), Barbisan F., Bassi (Centro destra Veneto – Autonomia e libertà), Negro (Il Veneto del fare – Flavio Tosi – Noi con l'Italia).

Viene designato relatore in aula il consigliere Alberto Villanova.

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2016, N.30
"COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017".**

**Art. 1 - Modifica dell'articolo 59 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
"Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".**

1. L'articolo 59 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 è così sostituito:
"Art. 59 - Interventi a favore delle famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori.

1. La Regione del Veneto, a garanzia dei diritti sociali riconosciuti ai singoli ed alle famiglie dagli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione e dall'articolo 6, comma 1, lettera n), dello Statuto del Veneto, istituisce un fondo, alimentato annualmente da stanziamenti a carico del bilancio regionale, per il sostegno economico dei nuclei familiari, come definiti dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono finalizzati ad evitare nuove emarginazioni sociali, a garantire le condizioni per svolgere il ruolo genitoriale, la prosecuzione di una vita dignitosa e il recupero dell'autonomia del nucleo familiare, mirando al sostegno economico dello stesso nella particolare situazione che si determina in seguito al decesso di uno o di entrambi i genitori. La Regione del Veneto promuove, altresì, forme di collaborazione con i comuni dirette alla realizzazione di reti e sistemi di assistenza e supporto alle famiglie.

3. La Giunta regionale eroga annualmente contributi ai nuclei familiari di cui al comma 1 che si trovino in situazione di difficoltà economica e con figli minori di età e, per tale finalità entro il 28 febbraio individua, con apposito bando, i criteri e le priorità per l'attribuzione dei contributi nonché le modalità per la presentazione delle domande tenendo conto in particolare:

- a) del reddito ISEE (indicatore situazione economico equivalente) del nucleo familiare, così come risultante in seguito al decesso di uno o di entrambi i genitori;*
- b) della eventuale presenza di figli minori orfani di vittima di femmineicidio;*
- c) del numero dei figli minori di età presenti nel nucleo familiare;*
- d) della eventuale presenza di un figlio con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni;*
- e) degli anni in cui almeno un componente del nucleo familiare risiede in Veneto.*

4. I contributi di cui al comma 3 sono erogati al componente del nucleo familiare richiedente, o al tutore del minore richiedente, per il tramite dei comuni, entro il 30 giugno. Tali contributi sono cumulabili con altre tipologie di finanziamenti o di contributi concessi nell'ambito delle politiche sociali di aiuto, supporto e sostegno alle famiglie".

2. In sede di prima applicazione la Giunta regionale adotta il provvedimento di cui all'articolo 59, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 così come modificato dal comma 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2 – Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 59 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".....	4
Art. 2 – Clausola di neutralità finanziaria.	5